

Processi verbali delle sedute del Consiglio regionale

XXV SESSIONE STRAORDINARIA

Deliberazione n. 98 del 21 novembre 2006

OGGETTO: LEGGE REGIONALE – “Disciplina dei rapporti tra l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali e l'azione di Comuni, Province, Regione, altri Enti Locali e Autonomie funzionali in ordine allo svolgimento di attività di interesse generale secondo i principi di sussidiarietà e semplificazione.”

	pres. ass.			pres. ass.	
1 - Baiardini Paolo	✓		16 - Masci Luigi	✓	
2 - Bottini Lamberto	✓		17 - Melasecche Germini Enrico	✓	
3 - Bracco Fabrizio Felice	✓		18 - Modena Fiammetta	✓	
4 - Brega Eros	✓		19 - Nevi Raffaele	✓	
5 - Carpinelli Roberto	✓		20 - Riommi Vincenzo	✓	
6 - Cintioli Giancarlo	✓		21 - Ronca Enzo	✓	
7 - De Sio Alfredo		✓	22 - Rosi Maurizio	✓	
8 - Dottorini Olivier Bruno	✓		23 - Rossi Gianluca	✓	
9 - Giloni Mara	✓		24 - Sebastiani Enrico	✓	
10 - Girolamini Ada	✓		25 - Spadoni Urbani Ada	✓	
11 - Laffranco Pietro	✓		26 - Tippolotti Mauro	✓	
12 - Lignani Marchesani Giovanni Andrea	✓		27 - Tomassoni Franco	✓	
13 - Lorenzetti Maria Rita	✓		28 - Tracchegiani Aldo	✓	
14 - Lupini Pavilio	✓		29 - Vinti Stefano	✓	
15 - Mantovani Massimo	✓		30 - Zaffini Francesco	✓	

PRESIDENTE: Mauro TIPPOLOTTI

CONSIGLIERI SEGRETARI: Eros BREGA - Giovanni Andrea LIGNANI MARCHESANI

ESTENSORE: Rosanna MONTANUCCI

VERBALIZZANTE: Adriano PANFILI



OGGETTO N. 3

DELIBERAZIONE N. 98 DEL 21 NOVEMBRE 2006

LEGGE REGIONALE – “Disciplina dei rapporti tra l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali e l'azione di Comuni, Province, Regione, altri Enti Locali e Autonomie funzionali in ordine allo svolgimento di attività di interesse generale secondo i principi di sussidiarietà e semplificazione.”

IL CONSIGLIO REGIONALE


VISTA la proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Bocci, Tomassoni, Masci e Brega, concernente: “Disciplina dei rapporti tra l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali e l'azione di Comuni, Province, Regione, altri Enti Locali e Autonomie funzionali in ordine allo svolgimento di attività di interesse generale secondo i principi di sussidiarietà e semplificazione.”, depositata alla Presidenza del Consiglio regionale in data 21.9.2005 e trasmessa al parere della I Commissione Consiliare permanente in data 21.9.2005 (ATTO N. 142);

VISTA la proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Modena, Rossi Luciano, Laffranco, Spadoni Urbani, Sebastiani, Melasecche Germini, Nevi, Lignani Marchesani, Tracchegiani, Zaffini e De Sio, concernente: “Norme di attuazione degli artt. 2 e 118 della Costituzione e degli artt. 16 e 17 dello Statuto regionale sulla sussidiarietà orizzontale.”, depositata alla Presidenza del Consiglio regionale in data 7.10.2005 e trasmessa al parere della I Commissione Consiliare permanente in data 7.10.2005 (ATTO N. 165);

ATTESO che è stato espletato l'incontro consultivo pubblico ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale 21 marzo 1997, n. 7;

VISTO in particolare l'art. 23, comma 2 del Regolamento Interno;

ATTESO altresì che il testo proposto dalla Commissione reca il seguente titolo: “Disciplina dei rapporti tra l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali e l'azione di Comuni, Province, Regione, altri Enti Locali e Autonomie funzionali in ordine allo svolgimento di attività di interesse generale secondo i principi di sussidiarietà e semplificazione.”;



VISTO il parere e udite le relazioni della I Commissione Consiliare Permanente illustrate oralmente per la maggioranza dal relatore Consigliere Eros Brega e per la minoranza dal Consigliere Fiammetta Modena (ATTO N. 142-165/BIS);

VISTI gli emendamenti presentati in aula ed approvati;

UDITI gli interventi dei Consiglieri regionali e del rappresentante della Giunta regionale;

VISTO lo Statuto;

VISTO il Regolamento Interno del Consiglio regionale;

con votazione separata articolo per articolo, nonché con votazione finale sull'intera legge che ha registrato n. 19 voti favorevoli, n. 8 voti contrari e n. 2 voti di astensione, espressi nei modi di legge dai 29 Consiglieri presenti e votanti


DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: *"Disciplina dei rapporti tra l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali e l'azione di Comuni, Province, Regione, altri Enti Locali e Autonomie funzionali in ordine allo svolgimento di attività di interesse generale secondo i principi di sussidiarietà e semplificazione."*, composta di n. 5 articoli nel testo che segue:

Art. 1

(Oggetto)

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 2 e 118, comma 4, della Costituzione e degli articoli 16, comma 3 e 17 dello Statuto, disciplina i rapporti tra l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati e delle formazioni sociali e l'azione di Comuni, Province, Regione, altri Enti Locali e Autonomie funzionali, in ordine allo svolgimento di attività d'interesse generale, secondo i principi di sussidiarietà orizzontale, semplificazione e per la promozione dei principi della cittadinanza sociale. L'attuazione del principio di sussidiarietà e semplificazione è prioritariamente diretta al miglioramento del livello dei servizi, al superamento



delle disuguaglianze economiche e sociali, a favorire la collaborazione dei cittadini e delle formazioni sociali, secondo la loro specificità, ai fini della valorizzazione della persona e dello sviluppo solidale della comunità.

2. Sono considerate attività d'interesse generale quelle inerenti i servizi pubblici sociali, i servizi culturali, i servizi volti alla valorizzazione del lavoro e dell'impresa e al rafforzamento dei sistemi produttivi locali, i servizi alla persona e comunque le prestazioni di utilità alla generalità dei cittadini e alle categorie svantaggiate, con particolare riferimento a forme di erogazione e svolgimento dei servizi che privilegiano la libera scelta e l'autosostentamento in una logica di collaborazione e di co-progettazione territoriale.

3. La presente legge persegue e favorisce le seguenti finalità per la promozione della cittadinanza sociale: la partecipazione, la responsabilità sociale, la compartecipazione.



4. Le attività di cui al comma 2 non ricomprendono quelle inerenti al servizio sanitario nazionale e quelle a carattere strettamente economico-imprenditoriale.

Art. 2

(Soggetti della sussidiarietà orizzontale)

1. Le attività di interesse generale possono essere svolte, secondo le condizioni, i criteri ed i limiti della presente legge, dai cittadini, singoli e associati, dalle famiglie, dalle imprese e dal terzo settore.

2. I soggetti singoli od organizzati di cui all'articolo 1 hanno l'obbligo di rendere pubbliche le attività autorizzate e annualmente svolte assieme alla specificazione della modalità di svolgimento e dei benefici, eventualmente concessi, di cui all'articolo 3. La Giunta regionale provvede alla pubblicazione delle comunicazioni all'interno del B.U.R. (Bollettino Ufficiale Regione Umbria).



Art. 3

(Interventi regionali)

1. Nel rispetto dei principi statali e comunitari di coordinamento della finanza pubblica, la Regione favorisce lo svolgimento di attività d'interesse generale da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, anche con benefici e agevolazioni di carattere fiscale. In particolare possono essere previste, nei limiti della competenza regionale:

- a) misure di favore a carattere economico-finanziario, anche concernenti la riduzione ed esenzioni da tariffe e canoni;
- b) esenzione da forme di pagamento per qualsiasi documento prodotto o comunque trattato dai soggetti della sussidiarietà orizzontale.

2. La Regione favorisce l'applicazione dei principi di cui all'articolo 1 da parte di Province, Comuni e altri Enti Locali, singoli o associati e Autonomie funzionali, prevedendo anche incentivi di carattere finanziario.



3. Il Consiglio regionale annualmente, in concomitanza con la approvazione del Documento Annuale di Programmazione, definisce gli indirizzi per l'attuazione della presente legge.

Art. 4

(Criteri e modalità)

1. I soggetti di cui all'articolo 2, che intendano promuovere iniziative per lo svolgimento di attività di interesse generale predispongono progetti specifici in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale generale e di settore.

2. La Regione favorisce i progetti che nel proprio settore di intervento prevedano forme di aggregazione e compartecipazione di più soggetti, singoli e/o associati,



anche al fine di razionalizzare i costi e coordinare con più efficacia gli interventi medesimi.

3. I progetti devono indicare:

- a) il tipo di servizio e di prestazioni che si intendono erogare;
- b) la struttura organizzativa che si intende utilizzare per l'esercizio dell'attività;
- c) le tipologie contrattuali di lavoro che si intendono utilizzare per l'esercizio delle attività;
- d) i livelli di qualità dei servizi e delle prestazioni e i relativi costi;
- e) ogni altro dato utile ai fini della valutazione della economicità, efficienza ed efficacia del servizio e delle prestazioni e dei benefici riflessi sull'attività amministrativa.


4. I progetti, previa intesa con l'ente interessato, sono presentati alla Giunta regionale, che, ai fini della erogazione degli incentivi di cui all'articolo 3, procede alla loro valutazione sulla base dei seguenti criteri:

- a) rilevanza e consistenza dell'attività d'interesse generale;
- b) idoneità del soggetto allo svolgimento dell'attività proposta;
- c) qualità del servizio e delle prestazioni da erogare con particolare riferimento alla economicità ed efficienza degli stessi;
- d) caratteristiche e tipologia dei destinatari;
- e) benefici riflessi sull'attività amministrativa;
- f) sostenibilità ambientale, innovazione tecnologica e pluralismo informatico nei rispettivi campi di intervento.

Art. 5

(Sistemi di monitoraggio)

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, fermo restando i livelli essenziali di cui all'articolo 117, comma 2, lett. m) della Costituzione, determina gli standards qualitativi e gestionali dei servizi



e delle prestazioni di cui all'articolo 1, assicurando la partecipazione dei cittadini e degli utenti.

2. La Giunta definisce sistemi di monitoraggio e verifica, anche in collaborazione con gli enti locali interessati.

3. La Giunta con relazione riferisce annualmente al Consiglio regionale sulla attuazione della presente legge.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE

Rosanna Montanucci